



## C I T T A ' D I C A M O G L I

( P R O V I N C I A D I G E N O V A )

### DIRITTO AL VOTO DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI

L'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, stabilisce che gli elettori non deambulanti, se iscritti a votare presso un seggio elettorale non accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il loro diritto di voto in sezioni appositamente attrezzate e prive di barriere architettoniche che sul territorio del Comune di Camogli sono individuate nei seggi n. 2 e n. 3, ubicati a piano terra del Municipio.

Il disabile deve esibire al presidente del seggio prescelto, unitamente alla tessera elettorale personale, un'attestazione medica rilasciata dai medici della A.S.L., anche in precedenza o per altri scopi, dalla quale risulti **"l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione"**.

Documento idoneo a tale prova è anche la patente di guida speciale, che potrà essere prodotta in copia autentica rilasciata a tal fine senza il pagamento di alcun diritto.

Le attestazioni mediche di cui sopra sono rilasciate gratuitamente e sono allegate al verbale dell'ufficio elettorale di sezione.

A tal fine le aziende sanitarie locali predispongono, in occasione di consultazioni, un apposito servizio per il rilascio delle attestazioni della condizione di non deambulante.

Il Comune organizza un servizio di trasporto per facilitare ai disabili il raggiungimento del seggio elettorale. Per informazioni contattare l'Ufficio Elettorale: 0185 729075/41/61.

### VOTO ASSISTITO PER GLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVI INFERMITA'

Gli elettori affetti da grave infermità fisica, che non possono esercitare autonomamente il diritto di voto, per cui **avranno sempre bisogno dell'assistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto**, possono richiedere al Comune d'iscrizione nelle liste elettorali l'annotazione permanente del diritto di voto assistito mediante apposizione di un timbro sulla tessera elettorale, nel rispetto delle disposizioni vigenti (Legge 5 febbraio 2003, n. 17).

Sono da considerarsi elettori affetti da grave infermità i non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità riconducibile esclusivamente alla **capacità visiva oppure al movimento degli arti superiori**, tale da non consentire l'autonoma espressione del diritto di voto.

E' facoltà degli elettori che si trovino in tali condizioni richiedere che il Comune di iscrizione annoti sulla Tessera Elettorale Personale, valida per diciotto elezioni, il diritto al voto assistito.

Detta annotazione è effettuata mediante apposizione di timbro sulla Tessera Elettorale Personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale.

La richiesta, formulata al Servizio Elettorale del Comune, deve essere corredata da documentazione, quale, per i non vedenti, il libretto nominativo di pensione attualmente rilasciato dall'I.N.P.S. o, in passato, rilasciato dal Ministero dell'Interno – Direzione Generale dei Servizi Civili o della Prefettura quando all'interno di detto libretto è riportata la categoria "Ciechi Civili" ed un numero attestante la cecità assoluta del titolare del libretto (e cioè uno dei seguenti numeri di codice o fascia: 05,06,07,10,11,15,18,19).

Analogamente, per le categorie dei "Ciechi di guerra" è sufficiente esibire il certificato di pensione modello 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro o Determinazione sostitutiva del certificato di pensione modello 69 rilasciata dal Dipartimento Provinciale dell'Economia e delle Finanze.

Per le altre categorie è necessaria apposita certificazione medica rilasciata dal funzionario medico designato dalla A.S.L. che attesti espressamente che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore.

Viceversa, quando non sia effettuata detta annotazione, oppure quando l'impedimento non sia evidente, oppure quando la predetta grave infermità fisica sia temporanea, la documentazione sopra indicata dovrà essere esibita al Presidente del seggio elettorale in occasione di ogni singola consultazione.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purchè l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito e sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto il compito.

L'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, detta alcune norme per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori portatori di handicap, sempre che gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Tali devono intendersi anche i portatori di handicap di natura psichica allorché la loro condizione comporti, conseguentemente, anche una menomazione fisica incidente sulla capacità di esercitare

**PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI, CONTATTARE L'UFFICIO ELETTORALE:  
tel. 0185 729061/75**

**Apertura dell'Ufficio Elettorale:**

- Da martedì 21 a sabato 25 maggio: ore 9.00- 12.00 / 14.30-19.00
- Domenica, 26 maggio: ore 8.00 – 22.00
- Lunedì, 27 maggio : ore 7.00 – 15.00